Conto corrente con la posta Anno 83° — Numero 130

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 2 giugno 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

AVVISO PER GLI INSERZIONISTI

A datare dal 1° giugno 1942-XX, in conseguenza di quanto è stato disposto con l'art. 1 del R. decreto-legge 11 maggio 1942-XX, n. 501, gli originali degli avvisi da pubblicarsi nella II Parte (Foglio Inserzioni) della *Gazzetta Ufficiale* dovranno essere redatti su carta bollata da L. 8.

Restano pertanto ferme le esenzioni dal bollo autorizzate dalle disposizioni in vigore.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1942

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 20 aprile 1942-XX, n. 535.

Modalità circa la requisizione degli autoveicoli immatricolati anteriormente al 1° gennaio 1930 e delle parti di ricambio degli stessi veicoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 10 febbraio 1942-XX, n. 75, relativo all'accertamento della consistenza degli autoveicoli immatricolati anteriormente al 1° gennaio 1930 anno VIII;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, in data 23 febbraio 1942-XX, col quale venivano emanate le istruzioni per l'applicazione del Regio decreto-legge di cui sopra, nei riguardi delle denuncie del possesso di autoveicoli immatricolati anteriormente al 1° gennaio 1930 anno VIII;

Ritenuto che si versa in istato di necessità per causa di guerra;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, d'intesa col Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per la guerra è autorizzato a requisire, con le modalità stabilite dagli articoli seguenti, gli autoveicoli (autovetture, autobus, motocicli e motocarrozzette) contemplati dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 febbraio 1942-XX, n. 75, e non compresi nelle eccezioni di cui all'art. 2 dello stesso Regio decreto-legge, con i relativi pneumatici, nonchè le parti di ricambio contemplate dall'art. 6 del Regio decreto-legge predetto.

Art. 2.

Il Ministero della guerra, d'intesa con il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, determina le località nelle quali vengono costituiti i Centri di raccolta a cui devono affluire gli autoveicoli requisiti e ne stabilisce la circoscrizione territoriale.

Art. 3.

La requisizione è effettuata a mezzo di apposite Commissioni costituite presso ciascun Centro di raccolta e composte da due ufficiali dell'Esercito e da un rappresentante dell'Ente Distribuzione Rottami nominati dal Comando della difesa territoriale nella cui giurisdizione ciascuna Commissione ha la propria sede.

La nomina dei rappresentanti dell'Ente Distribuzione Rottami è fatta su designazione dell'Ente stesso previa intesa col Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra.

Ciascuna Commissione è presieduta dall'ufficiale dell'Esercito più elevato in grado fra i suoi componenti.

Art. 4.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Ufficio staccato del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra presso l'Ente Distribuzione Rottami rimette ai presidenti delle Commissioni di requisizione costituite ai sensi degli articoli precedenti gli esemplari delle denuncie ad esso pervenute dagli uffici del Pubblico Registro Automobilistico relative agli autoveicoli il cui luogo di custodia si trova nella circoscrizione territoriale delle rispettive Commissioni.

Entro lo stesso termine i conservatori del Pubblico Registro Automobilistico compilano gli elenchi delle denuncie ad essi pervenute, distintamente per ciascuna provincia nella quale si trova il luogo di custodia degli autoveicoli denunciati. Gli elenchi sono trasmessi ai presidenti delle Commissioni di requisizione territorialmente competenti secondo il luogo di custodia degli autoveicoli.

Art. 5.

Il presidente della Commissione di requisizione, sulla base degli esemplari delle denuncie e degli elenchi menzionati nell'articolo precedente, sentito il rappresentante dell'Ente Distribuzione Rottami, emette l'ordine di presentazione degli autoveicoli esistenti nella circoscrizione della Commissione.

L'ordine di presentazione contiene l'indicazione dei dati di individuazione dell'autoveicolo; l'indicazione del luogo dove esso è custodito; il cognome, il nome, la paternità e indirizzo del proprietario, od eventualmente del detentore, desunti dalla denunzia; l'indicazione del giorno, dell'ora e del Centro di raccolta in cui l'autoveicolo, oggetto dell'ordine, deve essere presentato.

L'ordine di presentazione è notificato mediante raccomandata con ricevuta di ritorno oppure personalmente al denunciante per mezzo dell'Arma dei Reali carabinieri.

Art. 6.

Il trasporto dell'autoveicolo dal luogo di custodia al centro di raccolta indicato nell'ordine di presentazione deve essere eseguito a cura del proprietario o del detentore. A titolo di rimborso delle relative spese sono dovute al proprietario lire 0,40 per ogni quintale di peso dell'autoveicolo constatato al momento della presentazione e per ogni chilometro di distanza fra il luogo di custodia e quello di presentazione, secondo l'itinerario più breve per via ordinaria, con un minimo di lire 50 per automobile e di lire 20 per motociclo.

Per il trasferimento degli autoveicoli dal luogo di custodia ai Centri di raccolta, è consentito il transito sulle strade ed aree pubbliche, anche se gli autoveicoli hanno ruote prive di gomme, purchè il trasporto si effettui a mano o mediante trazione animale.

Art. 7.

La Commissione di requisizione si riunisce presso il Centro di raccolta al quale affluiscono gli autoveicoli da requisire.

Essa, all'atto della presentazione di ciascun autoveicolo, verifica la rispondenza tra i dati di individuazione che possono essere rilevati all'esame obbiettivo e le indicazioni contenute nella denuncia, e procede ad accertarne lo stato di conservazione, rilevando le eventuali discordanze con la denuncia stessa.

Determina il peso dell'autoveicolo, nel suo complesso, costituito dalle parti meccaniche, dalla carrozzeria e dagli accessori, esclusi i pneumatici.

Assegna, infine, l'autoveicolo:

1) alla categoria *A* se esso oltre ad essere completo degli organi di funzionamento fondamentali indicati nel successivo n 3), si presenti in tali condizioni di efficienza da poterlo considerare marciante, con carrozzeria in ordine, cuscini, tappeti, vernici in buone condizioni;

2) alla categoria *B* se esso è presentato con tutti i suoi organi fondamentali, come sopra specificati, al completo, seppure non efficienti;

3) alla categoria *C* se esso è presentato privo di qualcuno degli organi fondamentali di funzionamento e cioè degli organi meccanici (motore, cambio di velocità, frizione, trasmissione, ponte posteriore al completo); degli organi di guida e di sospensione; degli organi di frenatura; del sistema di carburazione (serbatoio benzina, tubazione, carburatore); dell'impianto elettrico (cavi, batteria, dinamo, candele, motorino d'avviamento, magnete, spinterogeno, fari, ecc.); delle ruote; del radiatore; della carrozzeria completa.

Di tutte le operazioni su enunciate è redatto processo verbale sottoscritto dai componenti della Commissione.

Art. 8.

L'indennità di requisizione è liquidata dalla Commissione in base al peso dell'autoveicolo ed in relazione alla categoria alla quale esso è stato assegnato, in osservanza delle norme dell'articolo precedente.

Il peso è computato di dieci in dieci chilogrammi con arrotondamento in più o in meno sino a cinque chilogrammi.

Per gli autoveicoli assegnati alla categoria *A* l'indennità è dovuta in ragione di lire tre al chilogramma; per quelli assegnati alla categoria *B* in ragione di lire due e cinquanta al chilogramma; per quelli assegnati alla categoria *C* in ragione di lire una al chilogramma.

All'indennità come sopra determinata è aggiunto l'importo dovuto, ai sensi del precedente art. 6, a titolo di rimborso delle spese di trasporto. E' altresì corrisposta l'indennità di requisizione dei pneumatici nella misura stabilita a tenore dell'ultimo capoverso dell'art. 4 del R. decreto-legge 23 dicembre 1940, n. 1833.

Art. 9.

Le indennità di requisizione e l'ammontare dovuto a titolo di rimborso delle spese di trasporto sono immediatamente corrisposti al proprietario su ordinativo di pagamento del presidente della Commissione, se dal certificato del conservatore del P.R.A., esteso in calce alla denuncia presentata ai sensi dell'art. 2 del decreto del DUCE 23 febbraio 1942-XX, risulta che l'autoveicolo è iscritto al nome della persona che nella denuncia stessa ne è dichiarata proprietaria e che l'autoveicolo non è gravato da privilegi.

Nei casi di discordanza nei riguardi della proprietà dell'autoveicolo, fra le indicazioni contenute nella denuncia e le risultanze del certificato esteso dal conservatore in calce alla stessa, come pure nel caso in cui dal certificato risulti l'esistenza di privilegi costituiti sull'autoveicolo, alla persona che ha eseguito la presentazione dell'autoveicolo è rilasciata dal presidente della Commissione una attestazione contenente la indicazione degli elementi di individuazione dell'autoveicolo e della data della sua presentazione alla Commissione di requisizione; la dichiarazione che esso è stato requisito e l'indicazione dell'importo delle indennità spettanti e dell'ammontare della somma dovuta a rimborso delle spese di trasporto; la menzione dei motivi che hanno impedito l'immediato pagamento delle indennità nonchè l'indicazione dell'Ente militare presso il quale gli interessati potranno legittimare il loro titolo di proprietà, o dimostrare, con certificati rilasciati dal conservatore del P.R.A. che l'autoveicolo è libero da vincoli di garanzia.

Se entro quindici giorni dalla data della presentazione dell'autoveicolo non viene fornita all'Ente militare la prova della proprietà e della inesistenza di privilegi sull'autoveicolo ovvero del consenso prestato dal creditore privilegiato al pagamento, le somme dovute dall'Amministrazione militare sono depositate alla Cassa depositi e prestiti e la restituzione del deposito, in mancanza di accordo fra le parti, è ordinata dall'Autorità giudiziaria.

Art. 10.

In caso di mancato adempimento da parte del proprietario o del detentore, all'ordine di presentazione dell'autoveicolo, notificato ai sensi del precedente articolo 5, il presidente della Commissione di requisizione ordina la esecuzione di ufficio, affidandone l'incarico all'Arma dei Reali carabinieri, indicando il giorno in cui l'autoveicolo dovrà essere presentato al Centro di raccolta.

Ai fini dell'esecuzione i Reali carabinieri possono accedere, sia di giorno che di notte, anche nei luoghi chiusi. Per il trasporto dell'autoveicolo al Centro di raccolta possono requisire i mezzi o le prestazioni necessari.

Le spese di trasporto sono liquidate dal presidente della Commissione che emette il relativo ordine di pagamento a favore di chi di ragione. L'importo di tali spese è dedotto dall'indennità di requisizione, per il cui pagamento agli aventi diritto il presidente della Commissione delega l'Ente militare menzionato nell'articolo precedente, sotto l'osservanza delle forme dallo stesso articolo stabilite.

Art. 11.

Per le parti di ricambio denunciate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del DUCE 23 febbraio 1942-XX l'ordine di requisizione è emesso dal Comando della difesa territoriale competente con avviso personale o con manifesto.

Le modalità di esecuzione della requisizione sono indicate nell'avviso personale o nel manifesto anzidetto.

L'indennità, se si tratta di materiale usato, è corrisposta in misura equivalente ai prezzi stabiliti dal Ministero delle corporazioni per ciascuna specie di metallo; se si tratta di materiale nuovo, è ragguagliata al doppio dei prezzi suddetti.

Art. 12.

Il proprietario di autoveicoli non compresi fra quelli contemplati nel R. decreto-legge 10 febbraio 1942-XX, n. 75, che intenda di effettuarne la cessione all'Amministrazione militare può chiedere, con istanza indirizzata al conservatore del P.R.A. della provincia ove trovasi abitualmente depositato l'autoveicolo, che questo venga sottoposto alla procedura di requisizione nei modi e alle condizioni stabilite nel presente decreto.

L'istanza è dal conservatore del P.R.A. trasmessa con le indicazioni relative alla situazione giuridica dell'autoveicolo al presidente della Commissione di requisizione, che fissa il giorno in cui l'autoveicolo deve essere presentato al Centro di raccolta.

La cessione degli autoveicoli sopra considerati deve essere preventivamente autorizzata dal Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, ai sensi e per gli effetti del decreto del DUCE del Fascismo in data 30 marzo 1941-XIX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 2 aprile 1941-XIX.

Art. 13.

Gli autoveicoli e i pneumatici introdotti nei centri di raccolta nonchè i materiali derivanti dalla loro demolizione da eseguirsi a cura dell'Ente Distribuzione Rottami nell'interno dei centri stessi, sono affidati ad un consegnatario nominato dall'Amministrazione della guerra, verso la quale è responsabile.

I materiali di demolizione sono ceduti agli stabilimenti trasformatori, per il tramite dell'Ente Distribuzione Rottami, al prezzo stabilito dai listini ufficiali del Ministero delle corporazioni.

Il consegnatario documenta l'uscita dei materiali ceduti all'Ente Distribuzione Rottami mediante buoni di scarico firmati dal rappresentante dell'Ente anzidetto.

L'importo del materiale ceduto agli stabilimenti trasformatori dell'Ente Distribuzione Rottami è da questo versato, dedotte le spese di demolizione ed accessorie, nella Sezione di tesoreria di Milano.

L'importo deducibile per le spese suindicate è concordato fra il Ministero della guerra e l'Ente Distribuzione Rottami.

Art. 14.

Chiunque sottrae, occulta o in qualsiasi modo dissimula le cose contemplate dal presente Regio decreto-legge al fine di impedirne la requisizione o non adempie gli obblighi imposti dalla competente autorità per l'esecuzione stessa, è punito con la reclusione da 1 a 15 mesi e con la multa da L. 100 a L. 5000.

Art. 15.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1942-XX
Atti del Governo, registro 445, *foglio* 100. — MANCINI

REGIO DECRETO 3 aprile 1942-XX, n. 536.

Coordinamento delle norme sul trattamento di richiamo alle armi del personale di ruolo dei pubblici servizi di trasporto in concessione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto 8 gennaio 1931, n. 148, sulla disciplina delle condizioni di lavoro del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione;

Visto l'art. 35 della legge 10 giugno 1940, n. 653, sul trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi;

Visto il contratto collettivo di lavoro nazionale 12 settembre 1941-XIX con il quale si è provveduto a disciplinare il trattamento del personale di ruolo di cui agli articoli 8 e 9 del R. decreto 8 gennaio 1931, n. 148, dipendente da aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione, ad eccezione delle tramvie urbane, richiamato o trattenuto alle armi o arruolatosi volontariamente per qualunque esigenza nelle Forze armate;

Ritenuta la opportunità di provvedere al coordinamento delle disposizioni vigenti in materia di richiamo alle armi per il personale di ruolo di cui agli articoli 8 e 9 del R. decreto 8 gennaio 1931, n. 148, dipendente da aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione, rappresentate dalla Federazione nazionale fascista esercenti imprese ferroviarie, tramviarie e di navigazione interna;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1940, le aziende rappresentate dalla Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese ferroviarie, tramviarie e di navigazione interna, tranne quelle di cui all'art. 2 del presente decreto, sono

escluse, nei confronti del dipendente personale di ruolo, il cui trattamento di richiamo alle armi è regolato dal contratto collettivo di lavoro nazionale 12 settembre 1941-XIX, dall'applicazione della legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653, e successive modificazioni, sul trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi.

Art. 2.

Per il personale di ruolo di cui all'art. 8 e per quello di cui all'art. 9 del R. decreto 8 gennaio 1931, n. 148, dipendente da aziende tramviarie urbane, rappresentate dalla Federazione nazionale fascista degli esercenti imprese ferroviarie, tramviarie e di navigazione interna, il trattamento previsto dalla legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653, e successive modificazioni e integrazioni, sostituisce sino alla concorrenza dell'ammontare relativo e a decorrere dal 1° gennaio 1940-XVIII il trattamento stabilito dall'art. 31 dell'allegato *A* al R. decreto 8 gennaio 1931-IX, n. 148, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 del decreto stesso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 aprile 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — GRANDI — — DI REVEL — HOST VENTURI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1942-XX
Atti del Governo, registro 445, foglio 101. — MANCINI

REGIO DECRETO 3 aprile 1942-XX, n. 537.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa denominata « Santuario della Madonna di Porto o di Costantinopoli », in Gimigliano (Catanzaro).

N. 537. R. decreto 3 aprile 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa denominata « Santuario della Madonna di Porto o di Costantinopoli », in Gimigliano (Catanzaro).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1942-XX

REGIO DECRETO 3 aprile 1942-XX, n. 538.
Soppressione delle Fabbricerie delle chiese di San Pietro di Trevignano, in Venezia, e della SS.ma Resurrezione, in Ca' Cottoni di Caorle (Venezia).

N. 538. R. decreto 3 aprile 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, vengono soppresse le Fabbricerie delle chiese di San Pietro di Trevignano, in Venezia, e della SS.ma Resurrezione, in Ca' Cottoni di Caorle (Venezia).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1942-XX

REGIO DECRETO 7 aprile 1942-XX, n. 539.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Giuseppe Garbagnati », con sede nella frazione di Asnago del comune di Cermenate (Como).

N. 539. R. decreto 7 aprile 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Giuseppe Garbagnati », con sede nella frazione di Asnago del comune di Cermenate (Como), viene eretto in ente morale, sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1942-XX

REGIO DECRETO 7 aprile 1942-XX, n. 540.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « S. Giuseppe Calasanzio », con sede in Portogruaro (Venezia).

N. 540. R. decreto 7 aprile 1942, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « S. Giuseppe Calasanzio », con sede in Portogruaro (Venezia), viene eretto in ente morale, sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1942-XX

REGIO DECRETO 7 aprile 1942-XX.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Frascalicello » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 5 febbraio 1942-XX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Frascalicello » e riportato nel catasto del comune di Capua in testa alla ditta Romano Nicola di Raffaele al foglio di mappa 17, particelle 4, 8, 7-*b* e 5-*b*, per la superficie complessiva di ha. 46.33.15 e con l'imponibile di L. 8305.

Il fondo sopradescritto confina con la Regia Agnana Nuova, con proprietà di Romano Raffaele, D'Albore Domenico e Opera nazionale combattenti;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 28 marzo 1942-XX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Frascalicello » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 160.000 (centosessantamila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 7 aprile 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1942-XX
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 101. — D'ELIA

(2189)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 18 aprile 1942-XX.

Riconoscimento del diritto esclusivo di pesca su un tratto del fiume Isonzo a favore della Società Adriatica di elettricità di Venezia.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n 1953, convertito nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 384;

Visto il proprio decreto in data 8 gennaio 1940-XVIII;

Visto il R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 619;

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933-XI, n. 260;

Visto il decreto del prefetto di Gorizia 27 gennaio 1930-VIII, n. 1381-III, col quale venne riconosciuto a favore di Mikuz Antonio fu Andrea il possesso del diritto esclusivo di pesca nel fiume Isonzo per il tratto che va dal ponte di S. Lucia di Tolmino sino al confine tra detto Comune e quello di Canale d'Isonzo;

Considerato che dall'esame della relativa documentazione è risultato che attualmente si trova nel legittimo possesso del predetto diritto la Società Adriatica di elettricità, anonima con sede in Venezia;

Concorrendo tutte le condizioni volute dalla legge;

Sentito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della Sezione prima del 31 marzo 1942-XX;

Decreta:

A conferma del sopracitato decreto del prefetto di Gorizia 27 gennaio 1930-VIII, n. 1381-III, è riconosciuto a favore della Società Adriatica di elettricità, anonima con sede in Venezia, il possesso del diritto esclusivo di pesca nel fiume Isonzo e precisamente nel tratto che va dal ponte di S. Lucia di Tolmino sino al confine tra il detto Comune o quello di Canale d'Isonzo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 aprile 1942-XX

p. *Il DUCE del Fascismo*
Capo del Governo
Il Commissario generale per la pesca
G. RICCI

(2191)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 4 maggio 1942-XX.

Unificazione della classificazione e definizione delle saldature e della rappresentazione sui disegni tecnici delle saldature.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali, o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 18 marzo 1935-XIII relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione dell'obbligo dell'osservanza delle unificazioni UNI agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Sentito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 4 maggio 1942-XX;

Decreta:

Art. 1.

Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, per gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, per le Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni od Enti predetti, per le Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè per gli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 1307-1309 - 9 dicembre 1940-XIX (fascicolo unico di tre tabelle): Processi di saldatura. Giunti saldati. Forme delle saldature. Classificazione, nomenclatura, definizioni.

UNI 1310-1318 - 9 dicembre 1940-XIX (fascicolo unico di nove tabelle): Disegni tecnici. Rappresentazione schematica delle saldature.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre dal compimento di tre mesi

a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

A partire dal compimento di tale termine i disegni che verranno allestiti dovranno conformarsi alle tabelle predette. Si intende che i disegni preesistenti resteranno utilizzabili fino ad esaurimento.

Art. 3.

Nei contratti di acquisto o di conferimento, di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti, dovrà, con esplicito articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 4.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione nell'industria, UNI - Milano.

Copie autenticate dal bollo del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI, al prezzo normale di vendita stabilito dall'UNI stesso dopo ottenuta l'approvazione della Commissione Suprema di difesa.

Art. 5.

È obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 4 maggio 1942-XX

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1942-XX
Registro n. 10, foglio n. 339.

(2176)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 24 maggio 1942-XX.

Nomina dell'ambasciatore avv. Dino Alfieri a membro del Gran Consiglio del Fascismo.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 4 della legge 14 dicembre 1929-VIII, n. 2099, recante modifiche alla legge 9 dicembre 1928-VII, n. 2693, sull'ordinamento e le attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo;

Decreta:

L'ambasciatore avv. Dino Alfieri è nominato membro del Gran Consiglio del Fascismo per la durata di un triennio.

Roma, addì 24 maggio 1942-XX

MUSSOLINI

(2201)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1942-XX.

Sottoposizione al visto del sequestratario delle azioni della Soc. an. « Compagnia italiana Liebig », con sede a Milano.

I MINISTRI PER LE FINANZE
E PER LE CORPORAZIONI

Visti gli articoli 12 e 13 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11;

Riconosciuta l'opportunità di far sottoporre al visto le azioni della Soc. an. Compagnia italiana Liebig, con sede in Milano, sottoposta a sequestro con decreto interministeriale 12 agosto 1940;

Decretano:

Entro il termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno i possessori delle azioni della Soc. an. « Compagnia italiana Liebig - Milano » dovranno presentarle, sotto la loro responsabilità, al visto del sequestratario, Cons. naz. Giovanni Dall'Orto, presso la sede della Società in Milano, via C. Imbonati, 24.

Nell'espletamento del suddetto incarico il sequestratario dovrà osservare le disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 avanti citati, tenendo presente che il visto dovrà, altresì, essere negato alle azioni che risultassero avere appartenuto a persone di nazionalità nemica posteriormente al 31 agosto 1939-XVII, salvo le eccezioni di cui al quarto comma dell'art. 13.

Il presente decreto, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà pubblicato nei quotidiani « Il Popolo d'Italia » e « Il Corriere della Sera », editi a Milano.

L'esecuzione del presente decreto è affidata al sequestratario della Soc. an. « Compagnia italiana Liebig », Cons. naz. Giovanni Dall'Orto.

Roma, addì 20 aprile 1942-XX

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

(2180)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1942-XX.

Proroga della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Vedelago (Treviso).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 6 aprile 1939-XVII, con cui sono stati delimitati i confini della zona di ripopolamento e cattura di Vedelago (Treviso);

Vista la proposta del Comitato provinciale della caccia di Treviso, tendente ad ottenere la proroga della detta zona di ripopolamento e cattura;

Ritenuta l'opportunità di concedere la proposta proroga;

Decreta:

La zona di ripopolamento e cattura di Vedelago (Treviso), della estensione di ettari 1500, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 6 aprile

1939-XVII, viene prorogata fino alla data d'apertura dell'annata venatoria 1945-46.

Il Comitato provinciale della caccia di Treviso provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 maggio 1942-XX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(2141)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1942-XX.
Proroga della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Cavaso del Tomba (Treviso).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 25 aprile 1939-XVII, con cui sono stati delimitati i confini della zona di ripopolamento e cattura di Cavaso del Tomba (Treviso);

Vista la proposta del Comitato provinciale della caccia di Treviso, tendente ad ottenere la proroga della detta zona di ripopolamento e cattura;

Ritenuta l'opportunità di concedere la proposta proroga;

Decreta:

La zona di ripopolamento e cattura di Cavaso del Tomba (Treviso), della estensione di ettari 686, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 25 aprile 1939-XVII, viene prorogata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1945-46.

Il Comitato provinciale della caccia di Treviso provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 maggio 1942-XX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(2139)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1942-XX.
Proroga della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Isola d'Asti (Asti).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 7 agosto 1939-XVII, con cui sono stati delimitati i confini della zona di ripopolamento e cattura di Isola d'Asti (Asti);

Vista la proposta del Comitato provinciale della caccia di Asti, tendente ad ottenere la proroga della detta zona di ripopolamento e cattura;

Ritenuta l'opportunità di concedere la proposta proroga;

Decreta:

La zona di ripopolamento e cattura di Isola d'Asti (Asti), dell'estensione di ettari 750, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 7 agosto 1939-XVII, viene prorogata fino alla data d'apertura dell'annata venatoria 1945-46.

Il Comitato provinciale della caccia di Asti provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 maggio 1942-XX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(2142)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1942-XX.
Modificazioni allo statuto del Consorzio agrario provinciale di La Spezia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che converte in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 febbraio 1939-XVII, n. 29, col quale veniva approvato lo statuto dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 18 febbraio 1939-XVII, pubblicato nel Foglio annunzi legali n. 64 del 25 marzo 1939-XVII della provincia di La Spezia, col quale veniva approvato lo statuto del Consorzio agrario provinciale di La Spezia.

Vista la deliberazione 31 marzo c. a. dell'assemblea generale straordinaria del Consorzio suddetto, con la quale sono state approvate le modifiche degli articoli 4 e 32 dello statuto;

Decreta:

Sono approvate le modifiche agli articoli 4 e 32 dello statuto del Consorzio agrario provinciale di La Spezia, nel testo seguente:

Art. 4, comma 1°): « La quota di partecipazione al capitale del Consorzio agrario provinciale di La Spezia è fissata in L. 100 ».

Art. 32, comma 5°): « Gli ex soci che hanno già ottenuto il rimborso delle azioni, possono, nei tre mesi dall'avviso relativo che riceveranno con lettera raccomandata dal Consorzio, chiedere la riammissione come partecipanti, a condizione che, oltre alla restituzione della somma loro rimborsata eseguano i versamenti che fossero necessari per il completamento di almeno una quota di partecipazione di L. 100 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 maggio 1942-XX

Il Ministro: PARESCHI

(2181)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzi e tipi di filati cucirini non di seta

Il Ministro per le corporazioni, con provvedimento P. 337 in data 26 maggio 1942-XX, in applicazione del decreto Ministeriale 14 marzo 1942-XX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 stesso mese, ha determinato quanto segue:

1. — I produttori di filati cucirini non di seta possono fabbricare per il consumo della popolazione civile nell'interno del Regno, esclusivamente cucirini-tipo aventi le caratteristiche indicate nell'unita tabella.

2. — I prezzi massimi che i produttori possono praticare sono quelli figuranti nell'apposita colonna della stessa tabella a fianco della descrizione di ciascun tipo.

Detti prezzi s'intendono per merce resa franco stazione destino ferrovie Stato o secondarie ammesse a servizio cumulativo, in tutto il Regno, a scelta del committente, imballo gratis, pagamento a 30 giorni data fattura, sconto 2 %.

3. — Il produttore che venda un cucirino-tipo a prezzo inferiore a quello massimo stabilito, dovrà indicare — secondo le norme di cui al successivo punto 5 — il prezzo di minuta vendita, proporzionalmente ridotto.

4. — I prezzi massimi di minuta vendita che i dettaglianti possono praticare sono quelli figuranti nell'apposita colonna della tabella medesima a fianco della descrizione di ciascun tipo.

Detti prezzi s'intendono massimi non superabili e sono comprensivi dell'onere per imposta generale sull'entrata relativa alla fase di scambio dal dettagliante al consumatore.

5. — E' fatto obbligo al produttore di apporre su ogni rocchetto, spagnoletta, tubetto, matassina o gomitolo di filato cucirino-tipo, oltre le indicazioni prescritte dal R. decreto-legge 2 luglio 1936-XIV, n. 1474. anche le indicazioni della sua ditta o ragione sociale e sede, del numero del tipo e del prezzo di vendita al consumatore.

Le indicazioni suddette dovranno essere apposte, in modo visibile, sulle etichette, per i rocchetti, sulle fascette o gelatine, per le spagnolette ed i tubetti, sulle fascette, per le matassine e sui dischi per i gomitoli.

E' fatto inoltre obbligo al produttore di apporre sulle scatole, pacchi o simili, contenenti più rocchetti, gomitoli, ecc., una fascetta di garanzia fornita dall'Ente del Tessile Nazionale. Su tale fascetta deve essere indicato ad inchiostro indelebile il numero dei pezzi contenuti nell'involucro e devono essere riportate le indicazioni sopra prescritte.

6. — Il venditore ha l'obbligo di specificare sulle fatture il numero del tipo dei cucirini venduti ed aggiungere la dichiarazione che gli stessi sono muniti delle indicazioni di cui al punto 5

7. — Il venditore è tenuto a consegnare all'acquirente i prodotti venduti muniti delle fascette, gelatine, dischi o etichette apposte dal produttore ai sensi del punto 5.

L'esercente la vendita al dettaglio ha l'obbligo di tenere esposto nei propri locali di vendita, in modo ben visibile al pubblico, il listino dei prezzi massimi di vendita al minuto dei cucirini-tipo.

8. — I produttori potranno vendere cucirini non tipo non di seta sino al ventesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, a prezzi non superiori a quelli fissati per i cucirini-tipo, ai quali i prodotti in vendita possono essere assimilati in base alle loro caratteristiche.

Per i grossisti e per i dettaglianti è consentita la vendita dei cucirini non tipo sino al 31 luglio 1942-XX, con l'osservanza delle norme fissate dalla circolare P. 298 del 16 aprile 1942-XX.

9. — E' fatto obbligo ai produttori di filati cucirini di fare denuncia, in duplice esemplare; al Ministero delle corporazioni, Direzione generale del commercio, entro 8 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, dei quantitativi di cotone estero e di filati di cotone estero, puri e misti, di loro proprietà alla data di entrata in vigore del presente provvedimento non bloccati ai sensi delle vigenti norme e disponibili per le lavorazioni a cucirini destinati al consumo della popolazione civile nell'interno del Regno.

Analogo obbligo incombe ai produttori per i cucirini in corso di lavorazione con i filati suddetti, nonchè per i cucirini già confezionati con i filati sopra specificati.

La denuncia dovrà essere compilata distintamente per le varie qualità e titoli e dovrà essere firmata dal legale rappresentante della ditta denunciante.

10. — Il controllo sull'esecuzione delle norme prescritte con il presente provvedimento è demandato ai Consigli provinciali delle corporazioni del Regno ed all'Ente del Tessile Nazionale.

11. — Ai contravventori alle disposizioni del presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

12. — Il presente provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

TABELLA DELLE CARATTERISTICHE DEI FILATI CUCIRINI TIPO NON DI SETA, E DEI RELATIVI PREZZI MASSIMI DI VENDITA DAL PRODUTTORE E DI VENDITA AL MINUTO.

	Prezzi massimi: di vendita per pezzo dall'industria — Lire	di vendita per pezzo al minuto — Lire
Tipo 1. — Rocchetto filato cucirino lucido da mt. 100 prodotto con cotone America o Acala 1°, fino al n. 50, Sakel per il n. 100 - bianco, nero, colorati: del n. 10 tit. 20-3, gr. 9	1,19	1,80
1-*a* — Id. n. 30 tit. 32-3, gr. 5½	0,88	1,30
1-*b* — Id. n. 40 tit. 40-3, gr. 4¼	0,78	1,15
1-*c* — Id. n. 50 tit. 50-3, gr. 3¼	0,70	1,05
1-*d* — Id. n. 100 tit. 100-3, gr. 2	0,60	0,90
Tipo 2. — Rocchetto filato cucirino lucido da mt. 100 prodotto con 50 % cotone America o Acala 1°, e 50 % fiocco, bianco, nero, colorati: del n. 10 tit. 20-3, gr. 9½	1,10	1,65
2-*a* — Id. n. 30 tit. 28-3, gr. 6,3/4	0,90	1,35
2-*b* — Id. n. 40 tit. 24-2, gr. 5	0,78	1,15
Tipo 3. — Rocchetto filato cucirino lucido da mt. 100 prodotto con raion filo, bianco, nero, colorati: del n. 10 tit. 300-3, gr. 11.1/4	1,14	1,70
3-*a* — Id. n. 30 tit. 150-4, gr. 7¼	0,98	1,45
3-*b* — Id. n. 40 tit. 150-3, gr. 5½	0,87	1,30
3-*c* — Id. n. 50 tit. 120-3, gr. 4½	0,80	1,20
Tipo 4. — Rocchetto filato cucirino lucido da mt. 200 prodotto con cotone America o Acala 1°, fino al n. 50 Sakel sup. pett. per il n. 100, bianco, nero, colorati: del n. 10 tit. 20-3, gr. 18	2,15	3,20
4-*a* — Id. n. 30 tit. 32-3, gr. 11	1,54	2,30
4-*b* — Id. n. 40 tit. 40-3, gr. 9	1,35	2 —
4-*c* — Id. n. 50 tit. 50-3, gr. 7	1,20	1,80
4-*d* — Id n. 100 tit .100-3, gr. 3½	0,95	1,40
Tipo 5. — Rocchetto filato cucirino lucido da mt. 200 prodotto con 50 % cotone America o Acala 1° e 50 % fiocco, bianco, nero, colorati: del n. 10 tit. 20-3, gr 18¾	1,97	2,95
5-*a* — Id. n. 30 tit. 28-3, gr. 13¼	1,55	2,30
5-*b* — Id. n. 40 tit. 24-2, gr. 10½	1,33	2 —
Tipo 6. — Rocchetto filato cucirino lucido da mt. 200 prodotto con raion filo, bianco, nero, colorati: del n. 10 tit. 300-3, gr. 22½	2.03	3,05
6-*a* — Id. n. 30 tit. 150-4, gr. 15	1,74	2,60
6-*b* — Id. n. 40 tit. 150-3, gr. 11	1,47	2,20
6-*c* — Id. n. 50 tit. 120-3, gr. 9	1,35	2 —
Tipo 7. — Rocchetto filato cucirino lucido da mt. 400 prodotto con cotone America o Acala 1°, fino al n. 50 Sakel sup. pett. per il n. 100, bianco, nero, colorati: del n. 10 tit. 20-3, gr. 36	3,94	5,90
7-*a* — Id. n. 30 tit. 32-3, gr 22	2,73	4,10
7-*b* — Id. n. 40 tit. 40-3, gr. 18	2,32	3,50
7-*c* — Id. n. 50 tit. 50-3, gr. 14	2,02	3,05
7-*d* — Id. n. 100 tit 100-3, gr. 7	1,56	2,35

	Prezzi massimi: di vendita per pezzo dall'industria	di vendita per pezzo al minuto
	Lire	Lire
Tipo 8. — Rocchetto filato cucirino lucido da mt. 400 prodotto con 50 % cotone America o Acala 1°, 50 % fiocco, bianco, nero, colorati: del n. 10 tit. 20-3, gr. 37	3,57	5,35
8-a — Id. n. 30 tit. 28-3, gr. 27 . . .	2,77	4,15
8-b. — Id. n. 40 tit. 24-2, gr. 21 . .	2,31	3,45
Tipo 9. — Rocchetto filato cucirino lucido da mt. 400 prodotto con raion filo, bianco, nero, colorati: del n. 10 tit. 300-3, gr. 45	3,61	5,40
9-a — Id. n. 30 tit. 150-4, gr. 30 . .	3,01	4,50
9-b — Id. n. 40 tit. 150-3, gr. 22 . .	2,49	3,75
9-c — Id. n. 50 tit. 120-3, gr. 18 . .	2,22	3,35
Tipo 10. — Spagnoletta filato cucirino mercerizzato gasato prodotto con cotone alto Egitto pett. o Sakel sup. pett., bianco, nero, colorati, del n. 16 tit. 16-3, mt. 8, gr. 1	0,31	0,45
10-a — Id. n. 50 tit. 50-3, met 25, gr. 1	0,31	0,45
Tipo 11. — Spagnoletta filato cucirino mercerizzato gasato prodotto con cotone America o Acala 1°, bianco, nero, colorati del n. 16 tit. 12-2, mt. 8, gr. 1	0,30	0,45
11-a — Id. n. 50 tit. 30-2, mt. 25, gr. 1	0,30	0,45
Tipo 12. — Spagnoletta filato cucirino mercerizzato gasato prodotto con 50 % cotone America o Acala 1°, 50 % fiocco, bianco, nero, colorati, del n. 16 tit. 12-2, mt. 8, gr. 1.	0,29	0,45
12-a — Id. n. 40 tit. 24-2, mt. 20, gr. 1	0,29	0,45
12-b — Id. n. 50 tit. 30-2, mt. 25, gr. 1	0,29	0,45
Tipo 13. — Spagnoletta filato cucirino prodotto con raion filo, bianco, nero, colorati, del n. 16 tit. 300-3, mt. 8, gr. 1 . .	0,27	0,40
13-a — Id. n. 40 tit. 150-3, mt. 20 gr 1.	0,30	0,45
13-b — Id. n. 50 tit. 120-3, mt. 25, gr. 1,1/4	0,31	0,45
Tipo 14. — Spagnoletta filato cucirino mercerizzato, gasato, prodotto con cotone alto Egitto pett. o Sakel sup. pett., bianco, nero, colorati: del n. 16 tit. 16-3, mt. 15 gr. 1,3/4	0,47	0,70
14-a — Id. n. 40 tit. 40-3, mt. 40, gr. 1,3/4	0,47	0,70
14-b — Id. n. 50 tit. 50-3, mt. 50, gr. 1,¾	0,47	0,70
Tipo 15. — Spagnoletta filato cucirino mercerizzato gasato, prodotto con cotone America o Acala 1°, bianco, nero, colorati: del n. 16 tit. 12-2, mt. 15, gr. 2 . .	0,42	0,65
15-a — Id. n. 40 tit. 24-2, mt. 40, gr. 2	0,42	0,65
15-b — Id. n. 50 tit. 30-2, mt. 50 gr. 2	0,42	0,65
Tipo 16. — Spagnoletta filato cucirino mercerizzato gasato, prodotto con 50 % cotone America o Acala 1°, 50 % fiocco, bianco, nero, colorati: del n. 16 tit. 12-2, mt. 12, gr. 2	0,40	0,60
16-a — Id. n. 40 tit. 24-2, mt. 40, gr. 2	0,40	0,60
16-b — Id. n. 50 tit. 30-2, mt. 50, gr. 2	0,40	0,60
Tipo 17. — Spagnoletta filato cucirino prodotto con raion filo, bianco nero colorati, del n. 16 tit. 300-3, mt. 15, gr. 1,¾ .	0,36	0,55
17-a — Id. n. 40 tit. 150-3, mt. 40 gr. 2,¼	0,41	0,60
17-b — Id. n. 50 tit. 120-3, mt 50, gr. 2,¼	0,42	0,65
Tipo 18. — Spagnoletta filato cucirino mercerizzato gasato, prodotto con alto Egitto pett. o Sakel sup. pett., bianco, nero, colorati, del n. 16 tit. 16-3, mt. 30, gr. 3¼	0,76	1,15
18-a — Id. n. 40 tit. 40-3, met. 80 gr. 3¼	0,76	1,15
18-b — Id. n. 50 tit. 50-3, mt. 100 gr. 3¼	0,76	1,15
Tipo 19. — Spagnoletta filato cucirino mercerizzato gasato, prodotto con cotone America o Acala 1°, bianco, nero, colorati del n. 16 tit. 12-2, mt. 30, gr. 4	0,70	1,05
19-a — Id. n. 40 tit. 24-2, mt. 80, gr. 4	0,70	1,05
19-b — Id. n. 50 tit. 30-2, mt. 100, gr. 4	0,70	1,05
Tipo 20. — Spagnoletta filato cucirino mercerizzato gasato, prodotto con 50 % cotone America o Acala 1°, 50 % fiocco, bianco, nero, colorati, del n. 16 tit. 12-2, mt. 30, gr. 4	0,66	1 —
20-a — Id. n. 40 tit 24-2, mt. 80, gr. 4.	0,66	1 —
20-b — Id. n. 50 tit. 30-2, mt. 100, gr. 4	0,66	1 —
Tipo 21. — Spagnoletta filato cucirino prodotto con raion filo, bianco, nero, colorati, del n. 16 tit. 300-3, mt. 30, gr. 3¼	0,54	0,80
21-a — Id. n. 40 tit. 150-3, mt. 80, gr. 4½	0,66	1 —
21-b — Id. n. 50 tit. 120-3, mt. 100, gr. 4½	0,67	1 —
Tipo 22. — Scatola di 16 gomitolini di filato da rammendo prodotto con cotone America o Acala 1° mercerizzato e gasato, titolo 30-4 per complessivi gr. 10 di filato netto bianco, nero, colorati: *la scatola*	3,45	5,15
Tipo 23. — Scatola di 16 gomitolini di filato da rammendo prodotto con 50 % cotone America o Acala 1° mercerizzato e gasato, 50 % fiocco titolo 30-4 per complessivi gr 10 di filato netto - bianco, nero, colorati: *la scatola*	3,29	4,95
Tipo 24. — Scatola di 16 gomitolini di filato da rammendo prodotto con puro fiocco gasato, titolo 30-4 per complessivi 10 gr. di filato netto bianco, nero, colorati: *la scatola*	3,05	4,55
Tipo 25 — Gomitolo rigido di filato da rammendo prodotto con cotone America o Acala 1° mercerizzato e gasato - bianco, nero, colorati: titolo 30-8, mt. 16, gr 2½	0,56	0,85
Tipo 26. — Gomitolo rigido di filato da rammendo prodotto con 50 % cotone America o Acala 1°, 50 % fiocco - bianco, nero, colorati: mercerizzato e gasato, titolo 30-8, mt. 16, gr. 2½	0,52	0,80
Tipo 27. — Gomitolo rigido di filato per rammendo prodotto con puro fiocco - bianco, nero, colorato: titolo 30-8, mt. 15, gr 2½	0,46	0,70
Tipo 28. — Tubetto di filato per imbastire prodotto con puro fiocco: titolo 24-2, mt. 93, gr 5 - greggio	0,41	0,60
28-a — Idem - mt. 96 gr. 5 - nero .	0,45	0,65
Tipo 29. — Tubetto di filato per imbastire prodotto con puro fiocco: titolo 24-2, mt. 370, gr. 20 - greggio	1,19	1,80
29-a — Idem - mt. 380 gr 20 nero	1,40	2,10
Tipo 30. — Tubetto filato cucirino lucido da mt. 1000 prodotto con cotone America o Acala 1°, fino al n. 50 e Sakel sup. pett. per il n. 100 - bianco, nero, colorati: del n. 10 tit. 20-3, gr. 90 . . .	8,73	13,10
30-a — Id. n. 30 tit. 32-3, gr. 56 . .	5,71	8,55
30-b — Id. n. 40 tit. 40-3, gr. 45 . .	4,69	7,05
30-c — Id. n. 50 tit. 50-3, gr. 36 . .	4,01	6 —
30-d — Id. n. 100 tit. 100-3, gr. 18 . .	2,66	4 —
Tipo 31. — Tubetto filato cucirino lucido da mt. 1000 prodotto con 50 % cotone America o Acala 1°, 50 % fiocco - bianco, nero, colorati: del n. 10 tit. 20-3, gr. 93	7,83	11,75

	Prezzi massimi: di vendita per pezzo dall'industria — Lire	di vendita per pezzo al minuto — Lire
31-*a* — Id. n. 30 tit. 28-3, gr. 67	5,77	8,65
31-*b* — Id. n. 40 tit. 24-2, gr. 52	4,64	6,95
31-*c* — Id. n. 50 tit. 30-2, gr. 42	3,84	5,75
Tipo 32. — Tubetto filato cucirino lucido da mt. 1000 prodotto con raion filo - bianco, nero, colorati: del n. 30 tit. 150-4, gr. 75	6,08	9,10
32-*a* — Id. n. 40 tit. 150-3, gr. 56	4,78	7,15
32-*b* — Id. n. 50 tit. 100-4, gr. 50	4,73	7,10
32-*c* — Id. n. 100 tit. 100-2, gr. 25	2,75	4,10
Tipo 33. — Tubetto filato cucirino lucido da mt. 5000 prodotto con cotone America o Acala 1° fino al n. 50, Sakel sup. pett. per il n. 100 - bianco, nero, colorati: del n. 10 tit. 20-3, gr. 450	42,20	63,30
33-*a* — Id. n. 30 tit. 32-3, gr. 280	27,05	40,50
33-*b* — Id. n. 40 tit. 40-3, gr. 225	22,01	33 —
33-*c* — Id. n. 50 tit. 50-3, gr. 180	17,93	26,90
33-*d* — Id. n. 100 tit. 100-3, gr. 90	11,97	17,95
Tipo 34. — Tubetto filato cucirino lucido da mt. 5000 prodotto con 50 % cotone America o Acala 1°, 50 % flocco - bianco, nero, colorati: del n. 10 tit. 20-3, gr. 465	37,63	56,45
34-*a* — Id. n. 30 tit. 28-3, gr. 330	27,40	41,10
34-*b* — Id. n. 40 tit. 24-2, gr. 260	21,68	32,50
34-*c* — Id. n. 50 tit. 30-2, gr. 210	17,81	26,70
Tipo 35. — Tubetto filato cucirino lucido da mt. 5000 prodotto con raion filo - bianco, nero, colorati: del n. 30 tit 150-4, gr. 375	28,73	43,10
35-*a* — Id. n. 40 tit. 150-3, gr. 280	22,28	33,40
35-*b* — Id. n. 50 tit. 100-4, gr 250	22,02	33,05
35-*c* — Id. n. 100 tit. 100-2, gr. 125	12,17	18,25
Tipo 36. — Tubetto filato cucirino morbido da mt. 1000 prodotto con America o Acala 1° - bianco, nero, colorati: del n. 30 tit. 32-3, gr. 56	5,18	7,75
36-*a* — Idem prodotto con alto Egitto pett. o Sakel sup. pett. - bianco, nero, colorati: del n. 40 tit. 40-3, gr. 45	5,32	8 —
36-*b* — Idem prodotto con alto Egitto pett. o Sakel sup. pett. - bianco, nero, colorati: del n. 50 tit. 50-3, gr. 36	4,54	6,80
36-*c* — Idem prodotto con Sakel sup. pett. o alto Egitto pett. - bianco, nero, colorati: del n. 60 tit. 60-2, gr. 20	2,70	4,05
36-*d* — Idem prodotto con Sakel sup. pett. - bianco, nero, colorati: del n. 80 tit. 80-3, gr. 23	2,97	4,45
Tipo 37. — Tubetto filato cucirino morbido da mt. 1000 prodotto con 50 % cotone America o Acala 1°, 50 % flocco - bianco, nero, colorati: del n. 30 tit. 28-3, gr. 67	5,13	7,70
37-*a* — Id. n. 50 tit. 30-2, gr. 42	3,46	5,20
Tipo 38. — Tubetto filato cucirino morbido da mt. 5000 prodotto con cotone America o Acala 1° - bianco, nero, colorati: del n. 30 tit. 32-3, gr. 280	24,35	36,50
38-*a* — Idem prodotto con alto Egitto pett. o Sakel sup. pett. - bianco, nero, colorati: del n. 40 tit. 40-3, gr. 225	25,12	37,70
38-*b* — Idem prodotto con alto Egitto pett. o Sakel sup. pett. - bianco, nero, colorati: del n. 50 tit. 50-3, gr. 180	20,42	30,65
38-*c* — Idem prodotto con Sakel superiore pett. o alto Egitto pett.: del n. 60 tit. 60-2, gr. 100	11,90	17,85
38-*d* — Idem prodotto con Sakel sup. pett.: del n. 80 tit. 80-3. gr. 112	13,42	20,15
Tipo 39. — Tubetto filato cucirino morbido da mt. 5000 prodotto con 50 % cotone America o Acala 1°, 50 % flocco - bianco, nero, colorati: del n. 30 tit. 28-3 gr. 333	24,25	36,35
39-*a* — Id. n. 50 tit. 30-2, gr. 208	15,84	23,75
Tipo 40. — Tubetto filato cucirino mercerizzato e gasato da mt. 500 prodotto con cotone alto Egitto pett. o Sakel pett. - bianco, nero, colorati: del n. 16 tit. 16-3, gr. 56	7,27	10,90
40-*a* — Id. n 20 tit. 20-3, gr. 44	5,88	8,80
40-*b* — Id. n. 30 tit. 30-3, gr. 30	4,06	6,10
40-*c* — Id. n. 40 tit. 40-3, gr. 22	3,14	4,70
40-*d* — Id. n. 50 tit. 50-3, gr. 18	2,56	3,85
40-*e* — Id. n. 80 tit. 80-3, gr. 11	1,79	2,70
Tipo 41. — Tubetto filato cucirino mercerizzato e gasato da mt. 500 prodotto con cotone America o Acala 1° - bianco, nero, colorati: del n. 16 tit. 12-2, gr. 50	5,21	7,80
41-*a* — Id. n. 30 tit. 20-2, gr. 30	3,29	4,95
41-*b* — Id. n. 40 tit. 24-2, gr. 25	2,80	4,20
41-*c* — Id. n. 50 tit. 30-2, gr. 20	2,30	3,45
Tipo 42. — Tubetto filato cucirino mercerizzato e gasato da mt. 500 prodotto con 50 % cotone America o Acala 1°, 50 % flocco - bianco, nero, colorati: del n. 16 tit. 12-2, gr. 51	4,65	6,95
42-*a* — Id. n. 30 tit. 20-2, gr. 31	2,96	4,45
42-*b* — Id. n. 40 tit. 24-2, gr. 26	2,51	3,75
42-*c* — Id. n. 50 tit. 30-2, gr. 21	2,09	3,15
Tipo 43. — Tubetto filato cucirino mercerizzato e gasato da mt. 1000 prodotto con cotone alto Egitto pett., Sakel sup. pett. - bianco, nero, colorati: del n. 16 tit. 16-3, gr. 111	14,32	21,50
43-*a* — Id. n. 20 tit. 20-3, gr. 88	11,58	17,35
43-*b* — Id. n. 30 tit. 30-3, gr. 60	7,92	11,90
43-*c* — Id. n. 40 tit. 40-3, gr. 44	6,10	9,15
43-*d* — Id. n. 50 tit. 50-3, gr. 36	5,02	7,55
43-*e* — Id. n. 80 tit. 80-3, gr. 22	3,36	5,05
Tipo 44. — Tubetto filato cucirino mercerizzato e gasato da mt. 1000 prodotto con cotone America o Acala 1° - bianco, nero, colorati: del n. 16 tit. 12-2, gr. 100	10,02	15,05
44-*a* — Id. n. 30 tit. 20-2, gr. 60	6,38	9,55
44-*b* — Id. n. 40 tit. 24-2, gr. 50	5,43	8,15
44-*c* — Id. n. 50 tit. 30-2, gr. 40	4,45	6,65
Tipo 45. — Tubetto filato cucirino mercerizzato e gasato mt. 1000 prodotto con 50 % cotone America o Acala 1°, 50 % flocco - bianco, nero, colorati: del n. 16 tit. 12-2, gr. 102	9,11	13,65
45-*a* — Id. n. 30 tit. 20-2, gr. 62	5,72	8,60
45-*b* — Id. n. 40 tit. 24-2, gr. 52	4,85	7,25
45-*c* — Id. n. 50 tit. 30-2, gr. 42	4,02	6,05
Tipo 46. — Rocchetto filato cucirino lucido 9 capi mt. 400 prodotto con cotone America o Acala 1° - bianco, nero, colorati: del n. 0 tit. 24-9, gr. 92	9,92	14,90
Tipo 47. — Rocchetto filato cucirino lucido 9 capi mt. 200 prodotto con alto Egitto pett. o Sakel sup. pett. - bianco, nero, colorati: del n. 1 tit. 32-9, gr. 35	4,72	7,10
47-*a* — Id. n. 3 tit. 40-9, gr. 28	4,07	6,10
47-*b* — Id. n. 4 tit. 50-9, gr. 22	3,24	4,85
Tipo 48. — Rocchetto filato cucirino lucido 6 capi mt. 500 prodotto con alto Egitto pett. o Sakel sup. pett. - bianco, nero, colorati: del n. 16 tit. 40-6, gr. 46	6,25	9,35
48-*a* — Id. n. 24 tit. 50-6, gr. 37	5,17	7,75
48-*b* — Id. n. 30 tit. 60-6, gr. 31	4,43	6,65
48-*c* — Id. n. 36 tit. 70-6, gr. 26	3,94	5,90
48-*d* — Id. n. 40 tit. 80-6, gr. 23	3,55	5,30

	Prezzi massimi: di vendita per pezzo dall'industria	di vendita per pezzo al minuto
	Lire	Lire
Tipo 49. — Gomitolo tortiglia 6 capi morbido prodotto con cotone America o Acala 1° - bianco, nero, colorati: del n. 25 tit. 28-6 mt. 155, gr. 20 . . .	2,01	3 —
49-*a* — Id. n 30 tit. 32-6 mt. 177, gr. 20	2,01	3 —
Tipo 50. — Tubetto filato cucirino da mt. 500 prodotto con Bemberg: del n. 40 tit. 150-3, gr. 30	3,82	5,73
50-*a* — Id. n. 50 tit. 120-3, gr. 25 . .	3,36	5,05
50-*b* — Id. n. 60 tit. 100-3, gr. 20 . .	2,88	4,35
50-*c* — Id. n. 70 tit. 80-3, gr. 17 . .	2,82	4,25
50-*d* — Id. n. 100 tit. 60-2, gr. 8 . .	1,76	2,64
Tipo 51. — Tubetto filato cucirino da mt. 1000 prodotto con Bemberg: del n. 40 tit. 150-3, gr. 60	7,30	10,95
51-*a* — Id. n. 50 tit. 120-3, gr. 50 . .	4,66	7 —
51-*b* — Id. n. 60 tit. 100-3, gr. 40 . .	5,41	8,10
51-*c* — Id. n. 70 tit. 80-3, gr. 34 . .	5,31	7,95
51-*d* — Id. n. 100 tit. 60-2, gr. 16 . .	3,18	4,80
Tipo 52. — Tubo o cono filato cucirino da mt. 5000 prodotto con Bemberg: del n. 40 tit. 150-3, gr. 300	32,27	49,90
52-*a* — Id. n. 50 tit. 120-3, gr. 250 . .	28,66	43 —
52-*b* — Id. n. 60 tit. 100-3, gr 200 . .	23,85	35,75
52-*c* — Id. n. 70 tit. 80-3, gr. 170 . .	23,31	34,95
52-*d* — Id. n. 100 tit. 60-2, gr. 80 . .	12,67	19 —
Tipo 53. — Spagnoletta filato cucirino prodotto con Bemberg: del n. 16 tit. 150-2×3 mt. 8, gr. 1	0,33	0,50
53-*a* — Id. n. 40 tit. 150-3, mt. 20, gr. 1	0,33	0,50
53-*b* — Id. n. 50 tit. 120-3, mt. 25, gr. 1	0,33	0,50
Tipo 54. — Spagnoletta filato cucirino prodotto con Bemberg: del n. 16 tit. 150-2×3, mt. 15, gr. 2	0,50	0,75
54-*a* — Id. n. 40 tit. 150-3, mt. 40, gr. 2	0,50	0,75
54-*b* — Id. n. 50 tit. 120-3, mt. 50, gr 2	0,50	0,75
Tipo 55. — Spagnoletta filato cucirino prodotto con Bemberg: del n. 16 tit. 150-2×3, mt. 30, gr. 5	0,85	1,25
55-*a* — Id. n. 40 tit. 150-3, mt. 80, gr. 5	0,85	1,25
55-*b* — Id. n. 50 tit. 120-3, mt. 100, gr. 5	0,85	1,25
Tipo 56. — Scatola di 8 spolettine di filato da rammendo prodotto con Bemberg n. 100 titolo 60-2 per complessivi gr. 3 di filato netto: *la scatola*	1,73	2,60

Note. — 1) Per i cucirini: tipo 1-*b*; tipo 4-*b*; tipo 7-*b*; tipo 30-*b*; tipo 33-*b*, per ciò che concerne la titolazione, s'intende titolo 40-3 od equivalente a 2 capi, fermo restando il metraggio stabilito.

2) Per i cucirini: tipo 1-*c*; tipo 4-*c*; tipo 7-*c*; tipo 30-*c*; tipo 33-*c*, per ciò che concernente la titolazione s'intende titolo 50-3 od equivalente a 2 capi, fermo restando il metraggio stabilito.

(2186)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Burcei (Cagliari), Ittiri (Sassari), Ploaghe (Sassari), Santa Teresa Gallura (Sassari) e Sarrok (Cagliari).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le proposte dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, con sede in Sassari;

Dispone:

Sono confermati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate:

il signor Priamo Cinus fu Angelo, per la Cassa comunale di credito agrario di Burcei (Cagliari);

il signor Giovanni Tala fu Giuseppe, per la Cassa comunale di credito agrario di Ittiri (Sassari);

il signor Gavino Chessa Brandinu fu Giovanni, per la Cassa comunale di credito agrario di Ploaghe (Sassari);

il signor Antonio Comiti fu Paolo, per la Cassa comunale di credito agrario di Santa Teresa Gallura (Sassari);

il signor Alessio Cois fu Angelo, per la Cassa comunale di credito agrario di Sarrok (Cagliari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 maggio 1942-XX

V. AZZOLINI

(2112)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 1° giugno 1942-XX - N. 102

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9247
Argentina (U)	4 —	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	4,085	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9962	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,945
Cile (I)	0,6650	Polonia (C)	380,23
Cina (I)	1,0455	Portogallo (U)	0,7910
Columbia (I)	10,87	Id. (C)	0,767
Costarica (I)	3,305	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,60
Cuba (I)	19,03	Serbia (I)	38,02
Danimarca (C)	3,9698	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	75,28	Spagna (C) (1)	173,61
Equador (I)	1,37	Id. (C) (2)	169,40
Estonia (C)	4,697	S. U. Amer. (I)	19,01
Finlandia (C)	38,91	Svezia (U)	4,53
Francia (I)	38,02	Id. (C)	4,529
Germania (U) (C)	7,6045	Svizzera (U)	441 —
Giappone (U)	4,745	Id. (C)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Tailandia (I)	4,45
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4,6976
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,56395
Honduras (I)	9,31	Unione S. Aff. (I)	75,28
India (I)	5,6464	Uruguay (I)	9,13
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,51

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai debitori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	81,90
Id. 3,50 % (1902)	79,05
Id. 3 % lordo	58,925
Id. 5 % (1935)	95,925
Redimib. 3,50 % (1934)	79,125
Id. 5 % (1936)	97,85
Id. 4,75 % (1924)	497,275
Obblig. Venezie 3,50 %	95,80
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	98,90
Id. 4 % (15-12-43)	98,375
Id. 5 % (1944)	98,75
Id. 5 % (1949)	97,60
Id. 5 % (15-2-50)	97,40
Id. 5 % (15-9-50)	97,40

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 22.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. (1941) Serie VI	835	capitale 21.500 —	Chiassi *Risabella-Cecilia* di Giovanni Battista, dom. a Roma, con usufrutto a Chiassi Giovanni Battista di Pietro.	Chiassi *Cecilia-Risabella* di Giovanni Battista, *minore sotto la patria potestà del padre*, con usufrutto come contro.
Id. serie VII	846	2.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. serie VI	836	20.500 —	Chiassi Prisca di Giovanni Battista, dom. a Roma, con usufrutto come sopra.	Chiassi Prisca di Giovanni Battista, *minore sotto la patria potestà del padre* ecc. come sopra.
Id. serie VII	847	3.000 —	Chiassi Prisca ecc. come sopra.	Chiassi Prisca ecc. come sopra.
Id. Serie VI	837	500 —	Chiassi Francesca ecc. come sopra.	Chiassi Francesca ecc. come sopra.
Id. serie VII	848	3.000 —	Chiassi Francesca ecc. come sopra.	Chiassi Francesca ecc. come sopra.
Id. serie IX	475	20.000 —	Chiassi Francesca ecc. come sopra.	Chiassi Francesca ecc. come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	777899	35 —	Vitale Speranza Gina di *Giacomo*, moglie di Clava Ernesto Beniamino di Simone, dom. a Torino.	Vitale Speranza Gina di *Bellom Iacob*, ecc., come contro.
Rendita 5 %	159078	5.955 —	Gallo Vittorio fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Povero Rosa fu *Giovanni*, dom. a Torino	Gallo Vittorio fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Povero Rosa fu *Giacomo*, dom. a Torino.
Id.	159081	1.985 —	Come la precedente, vincolata d'usufrutto a favore di Povero Rosa fu *Giovanni* vedova Gallo, dom. a Torino.	Come la precedente, vincolata d'usufrutto a favore di Povero Rosa fu *Giacomo* vedova Gallo, dom. a Torino.
Id.	159079	5.955 —	Gallo Elisabetta fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Povero Rosa fu *Giovanni*, dom. a Torino.	Gallo Elisabetta fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Povero Rosa fu *Giacomo*, dom. a Torino.
Id.	159082	1.985 —	Come la precedente, vincolata d'usufrutto a favore di Povero Rosa fu *Giovanni* vedova Gallo, dom. a Torino.	Come la precedente, vincolata d'usufrutto a favore di Povero Rosa fu *Giacomo* vedova Gallo, dom. a Torino.
Id.	159080	5 —	Gallo Vittorio ed Elisabetta fu Domenico, minori sotto la patria potestà della madre Povero Rosa fu *Giovanni*, dom. a Torino.	Gallo Vittorio ed Elisabetta fu Domenico, minori sotto la patria potestà della madre Povero Rosa fu *Giacomo*, dom. a Torino.
Id.	122341	5.000 —	Comune di Noli (Savona), vincolata d'usufrutto vitalizio a favore di Garrone *Adele* fu Francesco, dom. a Noli (Savona).	Come contro, vincolata d'usufrutto vitalizio a favore di Garrone *Maria Luigia Adelaide* fu Francesco, dom. a Noli (Savona).
Cons. 3,50 % (1906)	698690	35 —	Brizzolara *Rosa* fu *Antonio*, moglie di Devoto Domenico fu Giuseppe, dom. a Caregli, frazione del comune di Borzonasca (Genova).	Brizzolara *Maria Rosa* fu *Carlo*, ecc. come contro.
P. N. 5 % (1915)	36173	90 —	Preve *Camillo* fu Giovanni Andrea, dom. in Laigueglia (Imperia), con usufrutto vitalizio a favore di Bacigalupo Annita fu Giovanni, ved. di Preve Giovanni Andrea.	Preve *Camilla* fu Giovanni Andrea, ecc. come contro.
P. N. 4,50 %	12976	36 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	12977	36 —	Preve *Antonietta* fu Giovanni Andrea, dom. a Laigueglia (Imperia), con usufrutto, come sopra.	Preve *Maria Antonietta* fu Giovanni Andrea, ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	625931	133 —	Tassara Caterina fu Giovanni Battista, minore sotto la patria potestà della madre Costa *Angela* fu Giovanni Battista ved. Tassara, dom. a Rapallo (Genova).	Tassara Caterina fu Giovanni Battista, minore sotto la patria potestà della madre Costa *Anna Angela*, ecc. come contro.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 %	52181	1.750 —	Levi Mercedes di Enrico, moglie di Sacerdote Achille, dom. a Voghera (Pavia), vincolata d'usufrutto vitalizio congiuntivo e cumulativo a favore di Levi Enrico fu Donato e Foa *Enrichetta* fu *Bonaristo*, coniugi, dom. a Cuneo, senza fede di vita.	Come contro, vincolata d'usufrutto vitalizio congiuntivo e cumulativo a favore di Levi Enrico fu Donato e Foa *Rebecca* fu *Bonaiuto*, coniugi, dom. a Cuneo, senza fede di vita.
B. T. 1940 Serie I	988	capitale 1.000 —	*Buirci* Maria di Pietro, moglie di Masaniello Tito.	*Biorci* Maria di Pietro, ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	516405	203 —	Villa *Rosa* fu Agostino, moglie di Racca Giovanni, dom. in Vernazza.	Villa *Angela Maria Rosa* fu Agostino, ecc. come contro.
Rendita 5 %	155185	485 —	Bicci Giorgio fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Latini *Lina* vedova Bicci, dom. a Bergamo.	Bicci Giorgio fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Latini *Angelina* ved. Bicci, dom. a Bergamo
Id.	155186	485 —	Bicci Giuseppina fu Francesco, minore, ecc., come sopra.	Bicci Giuseppina, fu Francesco, minore, ecc., come sopra.
Id.	169485	115 —	*Hunzle* Augusto e Maria fu Eugenio, minori sotto la patria potestà della madre Sardanelli *Maria* ved. *Hunzle*, dom. a Napoli, in parti eguali.	*Huenzle* Augusto e Maria fu Eugenio, minori sotto la patria potestà della madre Sardanelli *Maria Cristina* ved. *Huenzle*, dom. a Napoli, in parti eguali.
Cons. 3,50 % (1906)	535519	70 —	Sanguineti Rosa fu Giuseppe ved. di Solari *Antonio*, dom. a S. Ruffino di Levi (Genova)	Sanguineti Rosa fu Giuseppe ved. di Solari *Giacomo-Antonio*, dom. a S. Ruffino di Levi (Genova).
Id.	455502	44,50	Solari Maria fu *Antonio*, minore sotto la patria potestà della madre Sanguineti Rosa fu Giuseppe ved. Solari, dom. a S. Ruffino di Levi (Genova), con usufrutto vitalizio a Sanguineti Rosa fu Giuseppe, ved. di Solari *Antonio*, dom. a S. Ruffino di Levi (Genova).	Solari Maria fu *Giacomo-Antonio*, minore, ecc., come contro, con usufrutto vitalizio a Sanguineti Rosa fu Giuseppe, ved. di Solari *Giacomo-Antonio*, dom. a S. Ruffino di Levi (Genova).
Id.	455503	43,50	Solari Luigia fu *Antonio*, minore, ecc., come sopra.	Solari Luigia fu *Giacomo-Antonio*, minore, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	37609	175 —	Saglio *Giuseppina* di Giacomo, moglie di Giuseppe *Cappelli*, dom. in Marledo P. O. Acquaseria (Como).	Saglio *Giovanna Giuseppa* di Giacomo, moglie di Giuseppe *Capelli*, dom. Marledo P. O. Acquaseria (Como).
P. N. 5 %	32895	100 —	Ventura Maria Grazia di *Bartolo*, moglie di Ingravalle *Guido*, dom. a Bisceglie (Bari), con vincolo dotale.	Ventura Maria Grazia di *Bartolomeo*, moglie di Ingravalle *Rocco-Gennaro*, dom. a Bisceglie (Bari), con vincolo dotale.
Obl. Ferr. 3 %	29971	75 —	Dessy Irma di Francesco, moglie di Ricci *Erminio*, dom. a Savona.	Dessy Irma di Francesco, moglie di Ricci *Benedetto-Erminio*, dom. a Savona.
Id.	29972	825 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	32146	15 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	32506	135 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	32705	30 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	32706	75 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	33127	90 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	33128	75 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 %	518647	7 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	356516	1.750 —	Porcile *Giulia Valentina* di *Federico*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Genova.	Porcile *Valentina Ester* di *Antonio Federico*, minore, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	158785	17,50	Notarianni *Concetta* di Pietro, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Lenola (Caserta).	Notarianni *Maria Concetta* di Pietro, minore, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 6 maggio 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(1958)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di certificato di rendita Cons. 3,50 % (1906)

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 135

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato di rendita Cons. 3,50% (1906), n. 784529, di annue L. 241,50, intestato a Comoletti Giovanni di Damiano, domiciliato in Agnona (Novara).

Essendo tale certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, sarà eseguita la chiesta operazione.

Roma, addì 26 marzo 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(1261)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per consegna di certificati di rendita del Cons. 3,50 %

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 137

Il sac. Antonio Di Stefano fu Nunzio, quale rettore della Chiesa della Concordia in Catania, ha diffidato con atto usciere notificato il 23 gennaio 1942 a mezzo servizio postale, il direttore del Banco di Roma, sede di Roma, a consegnargli entro il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i certificati Cons. 3,50%, n. 94820, e Cons. 3%, n. 45526, rispettivamente dell'annua rendita di L. 31,50 e L. 3, entrambi intestati alla Chiesa di Maria Santissima della Concordia, nonchè l'altro certificato Cons. 3,50%, n. 58695, dell'annua rendita di L. 52,50 intestato a Barbagallo Giuseppe fu Nicolò, indebitamente detenuti dal menzionato Banco di Roma.

Ai termini dell'art. 88 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 197 febbraio 1911, n. 298, è notifica che, trascorso il termine di sei mesi dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, l'Amministrazione del debito pubblico farà luogo alla consegna dei certificati di rendita suindicati, al sac. Antonio De Stefano nella menzionata qualità di rettore della Chiesa della Concordia in Catania.

Roma, addì 26 marzo 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(1264)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di quietanze di pagamento di rate di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 138.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di serie 5ª n. 505134 di L. 68, rilasciata il 28 agosto 1937, dall'Esattoria comunale di Redondesco, pel pagamento della prima e seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Soana Bruno fu Attilio ed altri, secondo l'art. 23 del ruolo fabbricati del comune di Mariana Mantovana, con delega a Soana Bruno fu Attilio per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, numero 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Mantova l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 26 marzo 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 139.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di serie 7ª n. 88262 di L. 1668, rilasciata il 1º giugno 1940, dall'Esattoria comunale di Manduria pel pagamento della prima e seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Gennari Francesco di Gregorio, secondo l'articolo 112 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega allo stesso Gennari Francesco di Gregorio per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, numero 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Taranto, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 26 marzo 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 140

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di serie 3ª n. 278639 di L. 266,68, rilasciata l'11 giugno 1937, dall'Esattoria comunale di Livorno, pel pagamento della prima e seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Testai Giuseppe fu Giovanni, secondo l'articolo 5744 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega allo stesso Testai Giuseppe fu Giovanni, per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, numero 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Livorno, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 26 marzo 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 141

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di 5ª serie n. 271015 di L. 300, rilasciata il 10 febbraio 1939 dall'Esattoria consorziale di Vittorio Veneto, pel pagamento della prima, seconda e terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Piccoli Andrea fu Giovanni ed altri, secondo l'art. 11 del ruolo fabbricati di Cordignano, con delega a Piccoli Andrea fu Giovanni per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, numero 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata dalla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Treviso, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 26 marzo 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 142

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di serie 8ª n. 219783 di L. 35 rilasciata il 15 dicembre 1939, dall'Esattoria comunale di Venosa, pel pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Peloso Raffaela fu Rocco, vedova D'Amato, secondo l'art. 52 del ruolo terreni di detto Comune, con delega alla stessa Peloso Raffaela fu Rocco, vedova D'Amato, per il ritiro dei corrispondenti titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, numero 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Potenza, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 26 marzo 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 143

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di seconda serie n. 200924 di L. 200, rilasciata il 28 aprile 1937, dall'Esattoria comunale di Collalto Sabino, pel pagamento della seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, numero 1743, dovuta dalla ditta Basili Antonio ed altri, secondo l'art. 3 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a Basili Domenico di Antonio per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, numero 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Rieti. l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 26 marzo 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(1260)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di quietanze di quote di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 107.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 7ª n. 858929 di L. 116,65, rilasciata il 14 marzo 1940 dalla Esattoria di Campobasso, per il pagamento della 4ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Conti Dante fu Filippo e Montella Francesca, secondo l'art. 44 del ruolo fabbricati del comune di Campobasso, con delega a Conti Dante fu Filippo per il ritiro dei titoli definitivi del prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Campobasso l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi.

Roma, addì 23 gennaio 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 108

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 6ª n. 523253 di L. 116, rilasciata il 29 febbraio 1940 dalla Esattoria di Magliano Veneto per il pagamento della 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Franchetto Giuseppe fu Bortolo, secondo l'art. 5 del ruolo terreni del comune di Quinto di Treviso, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito allo stesso Franchetto Giuseppe fu Bortolo.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Treviso l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 23 gennaio 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 109.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 8ª n. 364919 di L. 83,35, rilasciata il 25 giugno 1940 dalla Esattoria di Alessandria Rocca, per il pagamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % (1936) di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Salvato Michele fu Gaetano e Mangione Elisabetta fu Domenico, secondo l'art. 11 del ruolo fabbricati del comune di Alessandria Rocca, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Salvato Michele fu Gaetano.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Agrigento l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi.

Roma, addì 23 gennaio 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 110.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 1ª n. 163286 di L. 83, rilasciata dall'Esattoria di Scopa in data 11 giugno 1937 per il pagamento della 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % (1936) di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Patrosso Rosa Teresa fu Carlo e Carlo, secondo l'art. 7 del ruolo terreni del comune di Rassa, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito alla Banca popolare coop. an. di Navara - Agenzia di Scopa.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Vercelli, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 23 gennaio 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 111.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 623215, serie 7ª, di L. 450, rilasciata l'11 febbraio 1938 dall'Esattoria di Messina per versamento 1ª, 2ª e 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Siracusano Concettina fu Francesco e Inferrera Nicolina di Antonino secondo l'articolo 4085 fabbricati del comune di Messina, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Siracusano Concettina fu Francesco.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla sezione di Regia tesoreria provinciale di Messina, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 23 gennaio 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(365)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.